REGOLAMENTO (CEE) N. 2825/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per il piombo d'opera ed il piombo greggio diverso dal piombo d'opera delle sottovoci 78.01 A I e A II della tariffa doganale comune (anno 1972)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione di piombo greggio nella Comunità è insufficiente e che i produttori non possono soddisfare l'intero fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che nell'interesse della Comunità appare utile sospendere, per il periodo di un anno e entro i limiti prestabiliti, l'applicazione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune al metallo in questione, introducendo una distinzione tra il piombo d'opera (piombo greggio contenente almeno 0,02 % di argento e destinato ad essere raffinato) e il piombo greggio diverso dal piombo d'opera ;

considerando che, a causa della scarsa compenetrazione dei mercati comunitari del piombo d'opera e del piombo greggio diverso dal piombo d'opera e in considerazione della mancanza di dati statistici completi per queste due qualità di metallo, non sembra possibile basarsi sui dati anteriori per stabilire il volume e la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari dei metalli in causa ; che basandosi sui calcoli estimativi del loro fabbisogno effettuati dagli Stati membri, i volumi contingentali da aprire per il 1972 sono di 168.000 tonnellate per il piombo d'opera e di 60.000 tonnellate per il piombo greggio diverso dal piombo d'opera ; che con quest'ultimo volume di 60.000 tonnellate si tiene conto della necessità di rispettare un certo equilibrio nella possibilità d'imputazione sul contingente tariffario relativo al piombo greggio in generale, in modo da mantenere la protezione dell'industria comunitaria delle fonderie ; che a tal fine è stato preso in considerazione soltanto il fabbisogno calcolato da alcuni Stati membri in base a stime limitate a determinate qualità di piombo ; che è pertanto opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di autorizzare le imputazioni sul predetto volume di 60.000 tonnellate soltanto a determinate condizioni relative alla qualità e alla destinazione ;

considerando che, per tener conto più accuratamente dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei prodotti in causa nei singoli Stati membri, è opportuno dividere in due quote il volume contingentale di ciascuna qualità di piombo greggio, in modo che la prima quota sia ripartita tra gli Stati membri, e la seconda costituisce una riserva destinata a coprire il futuro fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare le quote iniziali al livello di 153.050 tonnellate per il piombo d'opera e di 55.850 tonnellate per il piombo greggio diverso dal piombo d'opera, mentre i saldi, ossia rispettivamente 14.950 tonnellate e 4.150 tonnellate costituiranno le riserve ; che, soprattutto in mancanza di un periodo di riferimento sufficientemente rappresentativo, le aliquote di partecipazione iniziale degli Stati membri possono, sulla base di stime che tengono conto della nuova situazione, essere così determinate :

(in tonnellate)

	Piombo d'opera	Piombo greggio diverso
Germania	90.000	16.615
Benelux	26.000	22.155
Francia	50	465
Italia	37.000	16.615
	153.050	55.850

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente l'una o l'altra aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e tutte le volte che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza di una delle aliquote iniziali fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva corrispondente, per evitare che parte dell'uno o dell'altro volume

contingentale rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux nella ripartizione del contingente tariffario di cui trattasi, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il 1972, il dazio della tariffa doganale comune per il piombo greggio delle sottovoci 78.01 A I e A II è totalmente sospeso nel quadro di contingenti tariffari di

a) 168.000 tonnellate per il piombo greggio contenente in peso almeno 0,02 % di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera),

b) 60.000 tonnellate per il piombo greggio diverso dal piombo d'opera.

Articolo 2

1. Una prima parte di ciascuno dei volumi contingentali di cui all'articolo 1, che ammonta rispettivamente a 153.050 tonnellate per il piombo d'opera e a 55.850 tonnellate per il piombo greggio diverso dal piombo d'opera, è ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1972, corrispondono per i singoli Stati membri ai quantitativi seguenti :

a) per il piombo greggio contenente in peso almeno 0,02 % di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) :

Germania	90.000	tonnellate,
Benelux	26.000	tonnellate,
Francia	50	tonnellate,
Italia	37.000	tonnellate,

b) per il piombo greggio diverso dal piombo d'opera :

Germania	16.615	tonnellate,
Benelux	22.155	tonnellate,
Francia	465	tonnellate,
Italia	16.615	tonnellate.

2. La seconda parte, pari rispettivamente a 14.950 tonnellate e 4.150 tonnellate, costituisce la riserva comunitaria.

Articolo 3

1. Qualora una delle aliquote iniziali di uno Stato membro — quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva corrispondente — se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — sia utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento dell'una o dell'altra delle aliquote iniziali di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dalla stessa venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, esaurita l'una o l'altra seconda aliquota, la terza aliquota prelevata da uno Stato membro sia utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ogni Stato membro può effettuare il prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che queste rischino di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Qualora alla data del 15 ottobre 1972 uno Stato membro non abbia esaurito l'una o l'altra delle aliquote iniziali, esso versa nella riserva corrispondente, entro il 31 ottobre 1972, la frazione non utilizzata di tale aliquota che eccede il 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il 31 ottobre 1972, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 ottobre 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle aliquote iniziali versata nella corrispondente riserva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate qualità o destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote di piombo greggio diverso dal piombo d'opera.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengano le notifiche, dello stato di esaurimento delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 novembre 1972, della consistenza di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al saldo disponibile e, all'uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote secondo il sistema della preripartizione per quanto riguarda il piombo d'opera e secondo le loro proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari per quanto riguarda il piombo greggio diverso dal piombo d'opera.

2. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente comunitario. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ogni Stato membro è determinato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana mediante dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI